

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2011, N. 1126

Definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che l'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008 prevede la corresponsione, da parte dei soggetti che richiedono il rilascio dell'autorizzazione sismica o che depositano il progetto esecutivo riguardante le strutture (di seguito denominato progetto strutturale), di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura competente per lo svolgimento delle attività istruttorie;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1804 del 2008 "Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie", emanata al fine di:

- definire gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica;

- regolamentare il rimborso forfettario per le spese istruttorie;

Rilevato che la Giunta regionale, nell'ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, è chiamata a svolgere un'attività di monitoraggio della prima attuazione della L.R. n. 19 del 2008 e dell'applicazione degli atti di indirizzo attuativi della stessa, in coordinamento con gli Enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, come rappresentati presso il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CRERS) di cui all'art. 4, comma 3, della suddetta legge regionale;

Considerato che la Giunta regionale, nell'avviare, in data 10 novembre 2010, l'attività di monitoraggio della prima attuazione della L.R. n. 19 del 2008, ha ritenuto opportuno assicurare il più ampio coinvolgimento degli operatori pubblici e privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla L.R. n. 19, prevedendo la partecipazione ai lavori dei seguenti soggetti:

- i componenti del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CRERS), ed in particolare i rappresentanti di: Ance E.-R., Confindustria E.-R., Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, Comuni e Province, Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri (di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini), Federazione degli Ordini degli Architetti, Comitato Regionale dei Geometri, Ordine dei Geologi dell'E.-R.;

- la Presidenza del Comitato Tecnico Scientifico in materia sismica della Regione Emilia-Romagna (CTS);

- i rappresentanti delle Strutture tecniche competenti in materia sismica;

- i rappresentanti di Anci, Lega delle autonomie, Upi e Uncem e degli Ordini degli Ingegneri di Piacenza, Modena e Ravenna;

- i rappresentanti delle associazioni professionali e degli enti culturali che ne hanno fatto richiesta: l'Associazione Ingegneri e Architetti liberi professionisti (ASSO Ingegneri e Architetti), l'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), il Comitato Unitario delle Professioni (CUP), il Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani (INARSIND), il Collegio Regionale Ingegneri e Architetti della Regione Emilia-Romagna (CRIARER);

Constatato:

- che tra gli argomenti affrontati durante l'attività di monitoraggio vi è anche la ridefinizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie, alla luce dell'esperienza applicativa dei mesi scorsi;

- che dal confronto tra i soggetti partecipanti all'attività di monitoraggio, è emersa la necessità della riscrittura della citata DGR n. 1804/2008 per la parte relativa all'Allegato 3 "Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento delle stesse", e che pertanto il presente atto apporta modifiche al solo Allegato 3 della DGR 1804/08;

Ritenuto necessario sottolineare che:

- la presente deliberazione aggiorna l'Allegato 3 della DGR 1804/08 relativa al rimborso forfettario, ed in particolare specifica le tipologie di interventi per le quali è richiesto il rimborso forfettario in relazione al tipo di procedimento previsto dalla legge regionale (autorizzazione o deposito);

- conseguentemente l'Allegato 3 della DGR 1804/08 è abrogato dalla data di pubblicazione del presente atto sul BUR, fermo restando il regime transitorio di seguito indicato;

- le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il presente atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l'edilizia;

b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell'Assessore alla "Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile", Paola Gazzolo e dell'Assessore alla "Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti", Alfredo Peri;

A voti unanimi e palesi,
delibera:

1. di approvare l'Allegato I "Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento delle stesse" parte integrante del presente atto;
2. di abrogare l'Allegato 3 della DGR 1804/08 dalla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, fermo restando il regime transitorio indicato al successivo punto 3. del presente deliberato;
3. di stabilire che:

- le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il presente atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l'edilizia;

b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

4. di stabilire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sulla applicazione del presente atto, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della

Regione, rappresentate nell'ambito del CRERRS, anche ai fini di una ulteriore precisazione dei suoi contenuti;

5. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO I

IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE STESSE.

L'ammontare delle somme dovute, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:

Autorizzazioni (art. 11)		Depositi (art. 13)	
Tipo di intervento	Importo in euro	Tipo di intervento	Importo in euro
- Nuova costruzione; - Interventi di adeguamento con ampliamento; - Interventi di adeguamento con sopraelevazione	480	- Nuova costruzione; - Interventi di adeguamento con ampliamento ¹	150
- Altri interventi di adeguamento; - Interventi di miglioramento, - Interventi di riparazione o intervento locale	360	- Altri interventi di adeguamento (¹); - Interventi di miglioramento; - Interventi di riparazione o intervento locale	100
Varianti sostanziali a progetti autorizzati	180	Varianti sostanziali a progetti depositati	50

Ai fini dell'applicazione della presente tabella nell'intervento principale si intendono compresi:

- modesti interventi locali funzionalmente connessi all'intervento principale;
- eventuali pertinenze, come definite nell'allegato A alla deliberazione assembleare n.279 del 2010 (*"Opera edilizia di modeste dimensioni all'interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell'edificio principale già completo ed utile di per sé"*), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 687 del 2011);
- interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 687 del 2011);

Il rimborso non è dovuto per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici anche nel caso in cui siano attuati autonomamente, e per le varianti non sostanziali.

¹ Si ricorda che gli interventi di sopraelevazione richiedono necessariamente, anche nei Comuni a bassa sismicità (zona 3 e 4) l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), della L.R. n. 19 del 2008.

Il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US)² differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

1. La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario.
2. L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.
3. Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale n. 367409, codice IBAN IT18C076010240000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato alla Regione Emilia-Romagna, ovvero l'importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta al Servizio Bilancio e Finanze, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "*Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale*" di seguito allegato.

Con riferimento alle istanze di autorizzazione riguardanti interventi da realizzare in zona a bassa sismicità, qualora la Struttura competente in materia sismica, una volta effettuata l'istruttoria, valuti che per la stessa pratica non era necessaria l'autorizzazione preventiva, il progetto esecutivo riguardante le strutture verrà considerato a deposito e facente parte del campione da controllare, ed il rimborso è dovuto per la differenza tra le due fattispecie.

² Intendendo per US una costruzione avente continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.

Modulo _ Richiesta rimborso (da presentare in carta semplice)

Al Servizio Bilancio e Finanze
 Regione Emilia-Romagna
 viale Aldo Moro, 52
 40127 Bologna

Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale

(ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 19/2008)

Con riferimento alla pratica sismica n° _____, prot. Gen. _____,
 in data _____, Comune di _____

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

RESIDENTE A _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ n° _____ CAP _____

nella sua qualità di _____

con riferimento alla pratica sismica in oggetto specificata, relativa a lavori di _____

intestata a _____

da effettuarsi in Comune di _____, località _____

Indirizzo _____ n° _____ Int _____ CAP _____

chiede

il rimborso delle spese istruttorie per l'importo di euro _____
 erroneamente versate sul c/c postale n.367409 (intestato alla Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta
 regionale), oppure _____,

in quanto: l'importo è dovuto ad altra Struttura tecnica territorialmente competente in materia sismica;
 l'importo di cui si chiede il rimborso eccede la cifra dovuta per l'istruttoria della pratica;
 altro _____

La suddetta somma dovrà essere versata con*: ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE BONIFICO BANCARIO
 sul c/c intestato a _____

BANCA _____ FILIALE _____

PAESE	Cin eur	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE

Si allegano alla presente*:

1. bollettino in originale del versamento di rimborso forfettario effettuato se questo è stato versato sul c/c postale,
 dati relativi al versamento se questo è stato effettuato con bonifico bancario;

2. nulla osta del Responsabile della Struttura tecnica territorialmente competente in materia sismica (nel caso di richiesta di autorizzazione sismica,
 nulla osta del SUE / SUAP del Comune presso il quale è stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture (in caso di deposito del progetto).

_____ li _____

_____ (firma)

* Barrare la casella corrispondente al caso

MODALITA' DI RIMBORSO: se non specificato o con coordinate bancarie incomplete o errate il pagamento verrà effettuato con assegno circolare; l'assegno circolare non può essere emesso a favore di Società; il conto corrente deve essere intestato o cointestato al beneficiario.